

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI	Pag. 1
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI:	
<i>In sede referente</i>	1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	4
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	6
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	7
CONVOCAZIONI	8

COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sulle radiodiffusioni.

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente DELLE FAVE.*

Su relazione del Presidente, e dopo interventi dei deputati Nannuzzi, Jacometti e Savio Emanuela, e dei senatori Ferretti, Angelilli e Moneti, la Commissione mette a punto le due ultime trasmissioni de *La voce dei partiti* da trasmettere rispettivamente il 1° e l'8 dicembre 1966, risolvendo all'unanimità le questioni derivanti dalla unificazione del P.S.I. e del P.S.D.I.

Al termine della seduta, il deputato Nannuzzi richiama l'attenzione della Commissione sul modo in cui la TV ha dato notizia dell'intervento del deputato Amendola Giorgio nel dibattito parlamentare di giovedì pomeriggio sulle interrogazioni concernenti la recente alluvione.

Il Presidente si riserva di fare gli accertamenti del caso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame delle proposte di legge concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 1966, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente BREGANZE.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia, Misasi, per i lavori pubblici, de' Cocci e per il turismo e lo spettacolo, Sarti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (3129-*bis*);

RICCIO ed altri: « Disposizioni sulle locazioni di immobili adibiti ad attività di commercio » (1322);

DE PASQUALE ed altri: « Regolamentazione dei canoni di affitto degli immobili urbani » (1584);

SIMONACCI ed altri: « Tutela dell'azienda alberghiera » (1632);

ORIGLIA: « Disciplina dei contratti di locazione degli immobili ad uso di commercio » (1634);

CUCCHI ed altri: « Disciplina generale degli affitti » (1690);

COLOMBO VITTORINO ed altri: « Modifiche della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (1700);

MARIANI: « Tutela della locazione e dell'avviamento alberghiero » (1769);

BOVA ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di attività artigiane » (2276);

PENNACCHINI ed altri: « Disciplina delle locazioni di immobili ad uso di abitazione, ad uso professionale e industriale, e destinati all'esercizio di attività commerciale e artigiane » (2487);

BOZZI ed altri: « Disposizioni per il ristabilimento della libertà di contrattazione delle locazioni di immobili urbani » (2602);

CACCIATORE ed altri: « Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani » (2681);

SPADOLA: « Modifiche alla legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante disposizioni sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale » (3297).

Il Presidente, non ritenendo i Relatori di dover procedere ad integrazioni delle Relazioni già svolte, dà la parola ai rappresentanti del Governo.

Il sottosegretario per i lavori pubblici de' Cocci, premesso che il Governo terrà conto delle conseguenze delle recenti alluvioni anche in ordine al problema delle locazioni nelle zone colpite e che in questo senso il decreto-legge del 9 novembre già indica tutta una serie di provvedimenti di assistenza per gli alluvionati, dichiara che il problema del regime vincolistico delle locazioni non può essere visto se non come elemento di un quadro generale che investe l'intera economia nazionale e di cui bisogna tener presente ogni componente.

Ricordate le ragioni prossime e remote del blocco degli affitti, rifà la storia dei diversi provvedimenti che sono stati emanati, per prorogare e modificare parzialmente il regime vincolistico.

E' adesso intenzione del Governo di risolvere in maniera definitiva il problema, senza prevenzioni di carattere punitivo nei confronti di alcune categorie e tenendo conto delle particolari esigenze di tutte le altre categorie interessate. Per impostare correttamente tutta la questione occorre preliminarmente assicurare una giusta redditività e la certezza di tale redditività agli investimenti edilizi: ciò corrisponde anche alle finalità del Programma quinquennale di sviluppo che per l'edilizia prevede investimenti in cinque anni nella misura di 10.150 miliardi.

Considera il regime vincolistico una causa della recente crisi edilizia, in quanto esso scoraggia l'intervento dei risparmiatori con conseguenti inevitabili dannosi effetti anche sull'occupazione operaia. Rileva tuttavia che la crisi edilizia sembra abbia superato il punto di massima depressione, perché si nota, negli ultimi tempi, una limitata ripresa delle progettazioni, pur permanendo delicati i problemi dell'occupazione operaia.

Il Governo intende tener presenti gli aspetti umani e sociali del problema, che peraltro, nel corso di questi ultimi anni, risultano largamente modificati: essi vanno obiettivamente valutati e richiedono quindi una gradualità

di attuazione della legge nel quadro dei superiori interessi generali del paese e senza arrivare ad una cristallizzazione, che spesso si risolve nella costituzione di privilegi. Vi è inoltre da ricordare che sono ormai superati i motivi contingenti che portarono al regime di blocco la permanenza del quale crea, quindi, inevitabilmente ingiustizie e discriminazioni fra i cittadini.

Fornisce successivamente i dati sull'attuale situazione delle abitazioni in Italia, osservando che di esse solo il 7,2 per cento è sottoposto ancora al regime vincolistico del 1947 e che proprio questa ridotta aliquota di abitazioni presenta un indice di affollamento assai limitato e comunque inferiore a quello delle abitazioni sottoposte a regime libero o semilibero.

Si pone quindi ormai indilazionabile il problema del graduale passaggio alla normalità attraverso la disciplina transitoria assicurata dal disegno di legge del Governo, che, a suo giudizio, non dovrebbe essere sostanzialmente emendato né modificato.

Sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare, osserva che esse potranno rappresentare una ottima base di discussione in vista di quella definitiva sistemazione organica della materia che il Parlamento dovrà affrontare dopo la conclusione dell'iter del provvedimento in esame.

Poiché quest'ultimo mentre non costituisce un provvedimento di proroga puro e semplice non imposta una nuova disciplina generale delle locazioni, il Governo non può in questa sede accogliere la proposta del relatore Cucchi né le altre dirette a stabilire l'equo canone, in quanto queste proposte oltre a costituire elementi di una disciplina organica di carattere definitivo, porrebbero un limite permanente al principio dell'autonomia contrattuale e costituirebbero comunque uno stimolo alla litigiosità; esse si riferiscono ad istituti che potranno semmai essere presi in considerazione validamente in un momento successivo.

Nel momento attuale è fermo intendimento del Governo di ritornare alla libertà del mercato delle locazioni attraverso il sistema di gradualità previsto nel disegno di legge: si tratta quindi di elaborare un provvedimento-ponte capace di evitare scosse violente sul mercato. Frattanto il Governo si impegna a provvedere con una serie di provvedimenti diretti a promuovere ampi investimenti nel settore dell'edilizia abitativa, provvedimenti che egli enumera ed illustra, dimostrando come essi già in parte operano e più ancora opereranno per realizzare quell'equilibrio del mer-

cato delle abitazioni da tutti auspicato. Grazie a tali provvedimenti non si dovrebbero nutrire timori di sbalzi eccessivi dei prezzi delle locazioni con riflessi inflazionistici sull'indice generale del costo della vita.

Conclude esprimendo i motivi di forma e di sostanza per cui è contrario al testo del Comitato ristretto.

Il Sottosegretario al turismo Sarti, rispondendo ai diversi deputati intervenuti, rileva la sostanziale concordanza di vedute emersa sui problemi riguardanti le locazioni alberghiere. In particolare, assumono rilievo positivo, per il turismo alberghiero italiano, i chiarimenti intervenuti in tema di disposizioni derogative alle norme vigenti sul vincolo di destinazione e sulla proroga delle locazioni: era importante precisare che gli enti pubblici, che possono ottenere la disponibilità degli immobili per i propri fini istituzionali, sono soltanto quelli territoriali: Stato, regioni, province, comuni. In questo modo gli inquilini albergatori non saranno costretti ad accettare condizioni onerose per impedire lo sfratto.

Così pure è importante fissare il concetto, unanimemente accettato dalla Commissione, che la deroga prevista dall'articolo 5 della legge 191 si applica solo nel caso che il locatore sia persona fisica, e quindi possa materialmente gestire l'azienda alberghiera. Sarà il Ministero del turismo ad accertare la capacità professionale del locatore, in relazione alla precedente attività svolta.

Infine è giusta ed opportuna la precisazione intervenuta sull'articolo 7 della legge 191 (che concede facoltà al locatore di far cessare la proroga, se questi si propone di realizzare lavori di ampliamento o miglioria). Il Ministero del turismo, prima di prendere in esame i progetti delle opere di cui sopra, accerterà l'avvenuta approvazione del progetto da parte delle autorità preposte al rilascio della licenza di costruzione.

Conclude ricordando i danni subiti dalle aziende alberghiere, durante le recenti alluvioni. In tutto il settore è già fervida la volontà di ripresa, sebbene esso sia stato vulnerato proprio nei servizi, che incidono per un terzo sui costi alberghieri, e che sono, normalmente, ubicati nel sottosuolo, oggi allagato. Le nuove norme, e gli intervenuti chiarimenti, gioveranno ad assecondare questa volontà di ripresa. Occorre perciò rendere le une e gli altri concretamente operanti al più presto, perché serenità e certezza del diritto consentano, il più rapidamente possibile, all'offerta alberghiera nazionale, di fronteggiare

una domanda italiana ed estera, fattasi sempre più intensa ed allargata. Ne verrebbe, altrimenti, rimesso in discussione il contributo determinante che il turismo ha dato, in questi anni, alla ripresa economica nazionale. Perciò il Ministero del turismo, ricollegandosi ai precedenti in materia, non considera con sfavore anche l'ipotesi di una autonomia normativa concernente la proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda. Tale ipotesi di stralcio potrebbe concretarsi, in sede di concerto interministeriale, ove il provvedimento, nel suo complesso, incontrasse, in aula, le remore e gli ostacoli già emersi nel dibattito della Commissione speciale.

Il deputato Riccio propone a questo punto formalmente che la Commissione chieda lo stralcio degli articoli 5 e 11 del testo del Comitato ristretto relativi alle locazioni alberghiere sollecitandone — come provvedimento autonomo — il trasferimento in sede legislativa.

I deputati Cacciatore e De Pasquale, pur non dichiarandosi contrari in linea di principio, considerano opportuno — prima di giungere a queste decisioni — risolvere i preliminari ed indilazionabili problemi del regime delle locazioni nelle zone colpite dall'alluvione, e ciò per un ovvio ed evidente criterio di priorità.

Il deputato Alesi, pur riconoscendo i giusti motivi di solidarietà nazionale che sono alla base delle osservazioni dei deputati Cacciatore e De Pasquale, si associa alla richiesta di stralcio, anche in considerazione del fatto che non ci sono contrasti sugli articoli 5 e 11 ed in vista della urgente necessità di restituire agli operatori del settore alberghiero la piena possibilità di lavorare al servizio dell'economia nazionale.

Il Presidente, udito il deputato Riccio che concorda sulla opportunità di considerare prioritario il provvedimento per gli alluvionati, rinvia la decisione ad altra occasione, anche per completare il quadro delle dichiarazioni di Governo.

Il Sottosegretario per la grazia e giustizia Misasi, si sofferma su alcune questioni sollevate nel corso della discussione.

Per quanto riguarda, anzitutto, le conseguenze delle recenti alluvioni, afferma che le necessarie misure a favore delle zone alluvionate devono trovare opportuna sede in un decreto-legge di imminente presentazione, nel quale saranno previste le necessarie proroghe dei contratti soprattutto per le locazioni di immobili destinati ad attività produttive.

Esclude che la soluzione dei problemi derivanti dalle calamità del 4 e 5 novembre possa trovare collocazione nel provvedimento in esame, che si riferisce ai rapporti considerati in situazione di normalità.

Dopo aver rivendicato la legittimità dell'operato del Governo nella presentazione del disegno di legge, sottolinea l'impostazione fondamentale di quest'ultimo, ispirato essenzialmente all'intento di favorire la ripresa dell'attività edilizia, la cui crisi produce gravi ripercussioni in tutti i settori produttivi connessi.

Ricordato che il provvedimento prevede uno sblocco graduale delle locazioni per consentire nel frattempo la messa in atto degli strumenti idonei ad assicurare un mercato equilibrato nel momento in cui vi sarà il ritorno completo al regime di libera contrattazione, afferma l'inopportunità di inserire nel provvedimento stesso delle disposizioni innovative, che ne corromperebbero l'impostazione e ne pregiudicherebbero i risultati sperati, disposizioni che potranno essere esaminate in seguito, alla luce anche dell'esperienza acquisita.

Sul problema dell'equo canone, in particolare, conferma i motivi di ordine pratico, e non ideologico, che consigliano al Governo di mantenere la sua posizione negativa, ed esprime vive perplessità circa l'emendamento Cuchi (inteso ad istituire commissioni conciliative competenti in caso di contrasti sullo ammontare del canone) che ritiene ambiguo e di portata indefinita.

Quanto alle date di scadenza dei vari scaglioni, pur confermando la validità della scelta operata con il disegno di legge, ritiene che il problema potrà essere discusso in sede di esame degli articoli.

Dopo brevi interventi dei deputati Alesi, Cacciatore e De Pasquale sull'ordine dei lavori, il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 1966. ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.*

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (*Parere alla IV Commissione*) (2630).

Il deputato La Malfa, dopo aver osservato al deputato Ruffini che non si può sostenere la incostituzionalità della introduzione del divorzio nell'ordinamento italiano richiamandosi contemporaneamente all'articolo 7 e all'articolo 29 della Costituzione, afferma che, anche se l'articolo 7 della Costituzione recepisce la indissolubilità del matrimonio concordatario, non comporterebbe per lo Stato alcuna limitazione nella definizione degli effetti del matrimonio civile.

Ritiene, tuttavia, con il deputato Cocco Ortu, che lo Stato è libero di regolare tutti i matrimoni secondo sovrana volontà, perché l'articolo 7 della Costituzione non comporta il procedimento di revisione costituzionale per le modificazioni di singoli punti dei patti, anche su iniziativa unilaterale.

Il deputato Mattarella rileva che sollevare ed esaminare l'aspetto costituzionale del problema non significa limitare la sovranità del Parlamento.

La prospettata necessità della procedura di revisione costituzionale, soprattutto per il matrimonio canonico, in ragione dell'articolo 7 della Costituzione, non mortifica l'autonomia dello Stato. È solo un richiamo doveroso ad una particolare procedura, voluta dal costituente e necessaria per qualunque modifica a norme da esso decise, in conseguenza del carattere rigido della nostra Costituzione.

Il Parlamento ha, quindi, la possibilità di procedere anche all'esame della proposta del divorzio, ma deve farlo attraverso quella procedura speciale che la Carta Costituzionale ha previsto per circondare di garanzia particolare determinati istituti e ordinamenti giuridici.

L'articolo 29 implicitamente e l'articolo 7 esplicitamente pongono tali limiti e condizionamenti ed essi non possono essere ignorati né elusi.

Né ha fondamento la tesi che lo Stato sarebbe mortificato nella sua autonomia dal Concordato. Tutti i patti internazionali evidentemente limitano reciprocamente le parti ed, a maggior ragione, quelli di natura religiosa come i concordati, che investono la coscienza e la vita degli stessi soggetti e, nel caso in specie, della stragrande maggioranza della popolazione italiana. Ma un tale limite non può considerarsi una menomazione dell'autonomia e del prestigio dello Stato, perché esso è posto a sé stesso dalla sua libera e sovrana volontà nella stipula dei patti.

Ma il limite costituzionale, è bene notarlo, non nasce dai Patti, ma dalla Costituzione che liberamente votò l'articolo 7, al quale non può

oggi il legislatore ordinario disattendere, senza violarne lo spirito e la lettera.

Infatti, anche a non considerare costituzionalizzate tutte le norme del Trattato e del Concordato, ritenendo valida la tesi che l'articolo 7 nella sua prima parte ha costituzionalizzato il rapporto concordatario, è chiaro, per il disposto esplicito della sua seconda parte, che le modifiche non concordate tra le due parti debbono essere approvate con legge di revisione costituzionale.

Si domanda, quindi, quale sia il valore dell'articolo 34 del Concordato.

Esso assicura effetti civili al matrimonio disciplinato dal Diritto canonico e costituisce, come riconosce la Relazione Rocco alla legge n. 810 del 1929 e, come ha ammesso la grande maggioranza della dottrina e la prevalente giurisprudenza, un rinvio recettizio all'ordinamento canonico, che sancisce la indissolubilità del matrimonio come carattere essenziale di esso.

La indissolubilità non è un effetto del matrimonio, ma è una sua caratteristica fondamentale.

Non può, quindi, essere considerato tra gli effetti civili. Questi possono naturalmente essere modificati dallo Stato autonomamente e il legislatore può liberamente farlo con legge ordinaria. Ma tra gli effetti civili non rientra la possibilità del divorzio, cioè la possibilità dello scioglimento di un matrimonio valido, nella costanza di vita dei due coniugi.

Lo Stato garantisce a questo matrimonio religioso, che è per sua natura indissolubile, effetti civili. V'è da domandarsi quali effetti civili lo Stato potrebbe assicurare ad un matrimonio che rimane canonicamente valido, ma che fosse civilmente sciolto col divorzio.

Evidentemente nessuno, poiché, in pieno contrasto con gli impegni concordatari, senza la garanzia di validità civile, lascia un vincolo che rimane sempre in piedi e la cui trascrizione tali effetti aveva determinato.

Conclude, affermando che tutto ciò va in sede di Commissione per gli affari costituzionali posto in termini di serenità e di obiettività, in omaggio all'ordinamento giuridico-costituzionale, indipendentemente dal merito del problema, per il quale ha anche prospettato l'atteggiamento contrario del gruppo democristiano non solo per ragioni religiose, ma anche per considerazioni di ordine civile, che sono quelle stesse che hanno in passato impedito l'introduzione del divorzio nella legislazione italiana.

Il deputato Accreman rileva come sia assurdo richiamare pretese violazioni dell'arti-

colo 3 della Costituzione nel caso di introduzione del divorzio per i matrimoni civili e non per i matrimoni concordatari, poiché la parità di cui alla norma costituzionale si riferisce a situazioni obiettivamente uguali, quali non sono quelle risultanti dai due tipi di matrimonio. Contesta, quindi, la tesi secondo cui l'articolo 29 della Costituzione, definendo la famiglia come società naturale debba comportare la sua indissolubilità, poiché la esemplificazione storica, iniziando dall'ordinamento romano, dimostra che alle concezioni naturalistiche della famiglia è sempre corrisposto lo istituto del divorzio, tranne nei periodi di oscurantismo politico, quali quelli rappresentati dal medio evo e dalla restaurazione. Del resto, a suo avviso, la volontà dei costituenti, che informarono la Costituzione e, in particolare, l'articolo 29 di concezione giusnaturalistica laica, con l'abrogazione della parola « indissolubile » dal testo presentato dalla Commissione dei 75 fu chiara nel senso di consentire nell'ordinamento italiano l'istituto del divorzio.

Né valgono citazioni parziali di dichiarazioni in senso contrario di alcuni uomini costituenti, perché ciò che conta nella interpretazione delle norme costituzionali è l'analisi del comportamento delle forze politiche, che ad un esame attento risulta in quella occasione essere decisamente contro la costituzionalizzazione della indissolubilità del matrimonio, in contrasto con l'indirizzo delle forze cattoliche, che riuscirono dalle votazioni sconfitte.

Contesta anche che con l'articolo 7 si vollero costituzionalizzare i patti, come dichiarò lo stesso onorevole Dossetti, né vale, a suo avviso, la distinzione tra costituzionalizzazione dei patti e costituzionalizzazione dei procedimenti di revisione. La verità è che lo Stato rimase libero, al momento della Costituente e nel 1929, di regolare gli effetti civili del matrimonio secondo decisioni sovrane. Né è rilevante che la Chiesa forse concluse i patti proprio perché in quel momento tra gli effetti civili non esisteva il divorzio. Sarà un problema della Chiesa, in caso di introduzione del divorzio tra gli effetti civili anche del matrimonio concordatario, decidere se denunciare o meno il Concordato, ma esso deve essere giuridicamente non presente al legislatore italiano.

Conclude, pertanto, dichiarandosi favorevole alla costituzionalità della proposta Fortuna.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1966, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitarie e degli assistenti volontari » (3420).

Il Presidente Ermini, dopo aver ricordato che nella seduta precedente sono stati illustrati i vari emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge, passa a porli successivamente in votazione.

La Commissione, dopo aver respinto un emendamento Berlinguer Luigi ed altri, inteso ad elevare da 1.000 a 2.400 i nuovi posti di professore di ruolo nel quinquennio 1966-67-1970-71, approva il primo comma del citato articolo con un emendamento proposto dal Ministro Gui, in accoglimento di una richiesta Codignola inteso ad elevare da 1.000 a 1.100 i nuovi posti di professore universitario, nella misura di 240, 270, 290 rispettivamente per gli ultimi tre anni del quinquennio 1966-1967 - 1970-71. L'emendamento suddetto, tuttavia, in considerazione dei problemi di copertura implicati, è accolto come principio e trasmesso alla V Commissione Bilancio per il parere.

Dopo interventi dei deputati Berlinguer Luigi, Sanna, Giomo, e Rosati nonché del Presidente Ermini e del Ministro Gui, e dopo aver respinto un emendamento Valitutti ed altri inteso ad estendere anche al sesto comma il disposto del regolamento approvato con regio decreto del 24 maggio 1925, n. 1144, relativo all'assegnazione di letti ai reparti annessi alle cliniche universitarie, è approvato parzialmente un emendamento Codignola-Finocchiaro in forza del quale il secondo comma dell'articolo 1 risulta così formulato:

« I nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono riservati nella misura del 5 per cento delle esigenze delle Facoltà e scuole dell'Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti dopo il 31 dicembre 1965, e ciò anche a modifica dell'ul-

timo comma dell'articolo 26 della legge 31 ottobre 1966, n. 942; della restante parte, almeno un quarto è destinato al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250. Per le cattedre di ruolo relative ad insegnamenti clinici il raddoppiamento può effettuarsi anche quando ai reparti annessi sia assegnato un numero di letti superiore al massimo indicato dall'articolo 1, commi quarto e quinto del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1964, n. 1144 ».

La Commissione delibera, quindi, di accantonare per il momento parte di un secondo emendamento aggiuntivo presentato dai deputati Codignola e Finocchiaro (la seconda parte dello stesso emendamento, inteso a prevedere l'istituzione di altri 500 nuovi posti di ruolo in previsione di eventuali stanziamenti aggiuntivi previsti dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, formerà oggetto di un eventuale ordine del giorno), inteso a destinare gli stanziamenti previsti dall'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per non oltre la metà del loro ammontare, alla istituzione di nuovi posti di ruolo; accantona altresì un secondo comma aggiuntivo presentato dal deputato Valitutti inteso a stabilire l'automaticità *ope legis* del raddoppiamento delle cattedre universitarie ove ricorrano particolari condizioni.

Dopo interventi dei deputati Berlinguer Luigi e Codignola, del Presidente Ermini e del Ministro Gui, sono approvati senza modificazioni il terzo ed il quarto comma dell'articolo 1 (il deputato Giomo ritira due emendamenti presentati rispettivamente ai due commi citati ed intesi a stabilire che le Facoltà possono deliberare di ricoprire con posti di ruolo insegnamenti che siano impartiti continuamente per incarico da almeno nove anni o che siano stati retribuiti per almeno nove anni non consecutivi).

Interloquiscono quindi i deputati: Berlinguer Luigi, Codignola, Pitzalis e Rosati, il Presidente Ermini e il Ministro Gui. Successivamente, in seguito alla riformulazione — promossa dal Ministro Gui — di un emendamento Berlinguer Luigi ed altri, inteso a sopprimere la dizione « per gruppi di materie » e di due emendamenti Codignola-Finocchiaro (il primo inteso a sostituire la dizione « Senato accademico » con l'altra « Consiglio di amministrazione »; ed il secondo inteso a predisporre per norma che nella relazione annuale del Ministro della pubblica istruzione sullo stato della scuola si dia anche conto del rapporto esistente fra docenti e discenti nelle va-

rie Università), il quinto comma dell'articolo 1 è approvato nel seguente testo:

« La ripartizione dei posti, non riservati al raddoppiamento fra le Facoltà delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in conformità delle norme vigenti. Le richieste delle singole Facoltà e scuole devono essere corredate dei pareri del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione nella relazione annuale, di cui all'articolo 38 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sullo stato della scuola, darà anche notizia del rapporto esistente fra il numero dei professori di ruolo o aggregati ed il numero degli studenti iscritti presso ciascuna delle Facoltà o Scuola dello stesso tipo.

Un quinto comma aggiuntivo, presentato dai deputati Codignola e Finocchiaro, inteso a sopprimere l'articolo 3 della legge 2 giugno 1935, n. 1071, è rinviato su richiesta del Ministro Gui, alla discussione dell'articolo 3.

In considerazione degli ampi ed esaurienti ragguagli forniti dal Ministro Gui sulla questione del raddoppiamento delle cattedre nelle varie Università, il deputato Berlinguer Luigi non insiste sull'emendamento presentato, sostitutivo dell'intero comma sesto, emendamento con il quale si intende limitare ad un anno la facoltà di ricoprire le cattedre vacanti e quindi, in caso contrario, a bandire il concorso previsto dalla legislazione vigente. Ritirato è inoltre un emendamento Giomo ed altri, inteso a garantire alla Facoltà di esprimere, su invito del Ministro della pubblica istruzione, il proprio parere sulla destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre. Accantonato, quindi, un emendamento Valitutti, perché correlativo ad un precedente emendamento accantonato come secondo comma aggiuntivo, il sesto comma dell'articolo 1 è approvato con un emendamento formale proposto dai deputati Codignola e Finocchiaro.

Successivamente viene accantonato un sesto comma aggiuntivo Codignola-Finocchiaro, inteso a prevedere che le cattedre di ruolo con più di 250 studenti, che non possano essere raddoppiate per insufficienza di posti disponibili, lo siano per incarico, accordando la precedenza ai professori aggregati, entro i limiti di un quinto della spesa globale per incarichi.

Dopo interventi dei deputati Berlinguer Luigi (che ritira un emendamento soppressivo

del settimo comma) Codignola (che ritira un emendamento presentato unitamente al deputato Finocchiaro, inteso a stabilire che alle chiamate si potrà procedere appena la legge verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*) nonché del Ministro Gui, la Commissione approva l'ultimo comma dell'articolo 1 senza modificazioni.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione delle parti accantonate dell'articolo 1 ed il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente* MARCHESI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Florena.

PROPOSTA DI LEGGE:

MAGNO ed altri: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 27 e 28 novembre 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (*Urgenza*) (3546).

Il Presidente illustra favorevolmente il progetto di legge; si dichiara favorevole anche alla proposta della V Commissione bilancio di ridurre lo stanziamento di cui all'articolo 2, da 200 a 100 milioni, in quanto ritiene che tale somma sia sufficiente a fronteggiare la spesa.

Nella discussione generale, nella quale emerge unanime il consenso per il provvedimento, il deputato Fortini invita il Governo a presentare un disegno di legge che regoli in via generale la materia.

Il Sottosegretario Florena, a sua volta, mentre conferma, in base agli accertamenti degli uffici del suo dicastero, la congruità dello stanziamento di 100 milioni, comunica che il Ministro Scalfaro ha già predisposto un disegno di legge di regolamentazione generale della materia.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli articoli che sono approvati senza modificazioni, meno l'articolo 2 che è modificato secondo la proposta della Commissione bilancio, ossia con la riduzione da 200 a 100 milioni dello stanziamento previsti.

La proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

CONVOCAZIONI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Lunedì 21 novembre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967;

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 6) (3389) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Reale Giuseppe.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

»

Licenziato per la stampa alle ore 19,50.